

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1141

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2002

—————

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Pizzo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le numerose proposte di legge presentate nella passata legislatura in riferimento all'apertura di nuove case da gioco in Italia, e l'ampio dibattito che ne è derivato, denotano una inversione di tendenza in merito a tale problema.

Infatti, i dubbi di carattere morale che fino a poco tempo fa hanno indotto il legislatore a valutare in senso restrittivo le proposte, da più parti pervenute, di aprire nuove case da gioco, si sono dissipati alla luce di alcune considerazioni:

a) l'esistenza, sul nostro territorio, di quattro case da gioco (Venezia, San Remo, Saint Vincent e Campione d'Italia, tutte ubicate al Nord), che consentono ai relativi comuni di usufruire di vantaggi economici sia diretti che indiretti;

b) il fatto che lo Stato e altri enti pubblici traggano lautissimi benefici dalla passione per il gioco, attraverso il lotto, il totip, il totocalcio, eccetera;

c) la considerazione, non meno importante, secondo cui il gioco d'azzardo - ormai diffuso in ampi strati della popolazione - favorisce sempre più la proliferazione di bische clandestine che sfuggono a ogni controllo.

Inoltre, è diffusissimo fra gli italiani il ricorso a case da gioco situate in Paesi confinanti con il nostro, come la Francia, la Svizzera, il Principato di Monaco, nei quali la materia sulle case da gioco risulta ampiamente regolamentata.

Sgombrato, pertanto, il campo da remore e valutazioni inesatte, vanno considerati i van-

taggi generali che scaturiscono dall'accogli-mento della presente iniziativa.

L'istituzione di una casa da gioco nel comune di Pizzo Calabro risponde a una duplice esigenza:

a) la promozione e lo sviluppo di una località meridionale potenzialmente idonea a raggiungere un cospicuo numero di presenze, considerata anche la sua ubicazione;

b) il reperimento di risorse finanziarie che la corretta gestione di siffatto esercizio consentirebbe assicurando il soddisfacimento dei bisogni della comunità.

A sostegno di tale iniziativa, come di altre, sta inoltre la considerazione che quella dei cosiddetti «casinò» è diventata ormai una vera e propria attrazione, soprattutto in località come quelle del Meridione, dove il gioco e la scommessa fanno parte del costume, costituendo anche un maggior richiamo per i turisti.

Il presente disegno di legge si compone di sei articoli: il primo prevede il rilascio dell'autorizzazione all'apertura con durata ventennale rinnovabile; il secondo fissa i criteri di gestione dell'esercizio; il terzo prevede che il presidente della Giunta regionale stabilisca con proprio decreto le norme regolamentari; il quarto indica la ripartizione dei proventi spettanti al comune e alla regione; il quinto e il sesto stabiliscono, rispettivamente, la revoca o la sospensione dell'esercizio in caso di turbamento e l'applicazione alla casa da gioco di cui al presente disegno di legge delle norme concernenti la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Pizzo.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della Giunta regionale della Calabria su richiesta del sindaco di Pizzo, previa delibera del consiglio comunale a maggioranza assoluta. L'autorizzazione ha la durata di venti anni ed è rinnovabile alla scadenza.

Art. 2.

1. Nella richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 1 il sindaco del comune di Pizzo deve indicare quale struttura debba essere adibita a casa da gioco.

2. L'esercizio può essere gestito direttamente dal comune di Pizzo attraverso un'azienda municipalizzata o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico, ovvero in regime di concessione attraverso una società o un consorzio.

Art. 3.

1. Il presidente della Giunta regionale della Calabria, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme regolamentari per la disciplina dell'esercizio della casa da gioco.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità

con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonchè per gli impiegati dello Stato, degli enti pubblici e di diritto pubblico della regione;

b) le specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

c) i giorni in cui è fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono;

e) le opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione ed il controllo della stessa da parte degli organi competenti.

Art. 4.

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) il 60 per cento al comune di Pizzo con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificato nelle aree topografiche di rispettiva competenza;

b) il 40 per cento alla regione Calabria che ne destina l'importo alla promozione di attività turistiche nel proprio territorio.

2. Il versamento della quota di cui alla lettera *b)* del comma 1 è effettuato dal comune di Pizzo, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'autorità di controllo. In caso di ritardo è corrisposta una soprattassa nella misura del 10 per cento.

Art. 5.

1. In caso di violazione delle norme di cui alla presente legge, nonchè di turbamento dell'ordine pubblico o del buon costume, il presidente della Giunta regionale della Cala-

bria può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

Art. 6.

1. Alla casa da gioco di cui alla presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, come da ultimo sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.

